



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 740 c.nav.

Collocamento del personale di volo

Al collocamento degli iscritti negli albi e nel registro del personale di volo si provvede, nel territorio del Regno, esclusivamente ad opera di un ufficio istituito secondo norme stabilite con legge. L'esercente ha facoltà di libera scelta tra gli iscritti negli elenchi di detto ufficio.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Quarto — Del personale aeronautico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-740-collocamento-del-personale-di-volo/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it